

08 MAG 2019

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07

Seduta Pubblica Sessione Ordinaria

1^ Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DELLE STRUTTURE A FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE".-

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 30 del mese di **APRILE** alle ore 16,20, nella sala delle adunanze consiliari, previo avviso scritto, notificato in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Fausto De Nicola con l'intervento dei seguenti Consiglieri:

Presenti			Presenti		
TORQUATO	Manlio – SINDACO	SI	13) SALOMONE	Raffaele	SI
01) ALFANO	Antonio	SI	14) CAPALDO	Ilario	SI
02) FERRIGNO	Carlo	SI	15) DE MAIO	Paolo	SI
03) FERRARA	Annarita	SI	16) PEPE	Luigi	SI
04) DELLA PORTA	Anna	SI	17) GIORDANO	Giancarlo	NO
05) DE NICOLA	Fausto	SI	18) STILE	Vincenzo	SI
06) CITARELLA	Manuela	SI	19) D'ACUNZI	Pasquale	NO
07) ROSATI	Aniello	NO	20) DELLA PORTA	Giuseppe	NO
08) D'ALESSIO	Saverio	NO	21) BORZI	Elio	NO
09) DELLA MURA	Gennaro	SI	22) LANZETTA	Tonia	SI
10) PASSERO	Luciano	SI	23) SCHIAVO	Alfonso	NO
11) IANNOTTI	Umberto	SI	24) SPINELLI	Vincenzo	SI
12) GUERRITORE	Renato	SI			

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valeria RUBINO. Il Presidente, invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio Comunale invita l' assessore Ugolino a relazionare in merito al II punto all'ordine del giorno: "Regolamento per l'uso delle strutture comunali destinate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Approvazione;

I presenti sono 18 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Stile, Lanzetta e Spinelli).

L'assessore nella sua relazione dà atto del buon lavoro svolto dalle Commissioni e dai settori Socio – Formativo e Affari Generali ed espone la materia in argomento dando brevemente lettura della proposta di delibera agli atti.

Al termine della relazione introduttiva il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola al consigliere Lanzetta che chiede alcuni chiarimenti relativamente all'elenco delle strutture pubbliche concedibili e relativamente al I cpv. dell'art.5 del Regolamento. Propone di emendarlo nel senso di precisare che la tenuta dell'Albo delle Cooperative è demandata al Ministero dello Sviluppo e non alle Camere di Commercio.

Il Sindaco chiarisce che quando ci si riferisce al Castello si menziona tutta la struttura e le sue dipendenze, anche se questo aspetto sarà meglio dettagliato nei singoli bandi per l'affidamento.

Entrano i consiglieri Della Porta Giuseppe e D'Alessio.

Il consigliere Spinelli preannuncia il suo voto negativo perché ritiene di non essere stato sufficientemente informato sull'argomento.

Il Segretario Generale, in merito alla richiesta di emendamento del consigliere Lanzetta, specifica che l'Albo delle società Cooperative è tenuto sì dal Ministero dello Sviluppo, ma sulla base dei dati desunti dalle iscrizioni alle Camere di Commercio.

Il consigliere Lanzetta propone il seguente emendamento al I cpv. art. 5 del Regolamento, ovvero aggiungere "e/o relativo Albo ministeriale."

Constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Segretario Generale a registrare l'esito della votazione per alzata di mano sull'emendamento proposto.

La votazione dà il seguente esito:

presenti 20 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, D'Alessio, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Stile, Della Porta Giuseppe, Lanzetta e Spinelli).

votanti 20 favorevoli 19 contrari 1 (Spinelli)

l'emendamento è approvato.

Si procede alla votazione per alzata di mano sulla proposta di delibera al II punto all'ordine del giorno: "Regolamento per l'uso delle strutture comunali destinate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Approvazione, così come emendato dalla precedente votazione.

La votazione dà il seguente esito:

presenti 20 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, D'Alessio, Della Mura, Passero, Iannotti, Guerritore, Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Stile, Della Porta Giuseppe, Lanzetta e Spinelli).

votanti 20 favorevoli 19 contrari 1 (Spinelli)

Il Presidente udito l'esito della votazione dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera al II punto all'ordine del giorno: : "Regolamento per l'uso delle strutture comunali destinate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Approvazione, così come emendato, che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Nocera Inferiore

- ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, economico e culturale e valorizza la partecipazione delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica;
- possiede un patrimonio di strutture che intende concedere a terzi, al fine di concorrere in modo determinante a realizzare sul territorio comunale una infrastruttura socio-culturale, in rete con gli Enti del Terzo Settore, per promuovere e potenziare attività sociali, culturali ed aggregative di rilevante interesse, rivolte all'intera società civile;

Considerato che si rende a tal fine opportuno e necessario dotare l'Ente di un'adeguata regolamentazione che, nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle norme statutarie, approvate con delibera di C.C. n.ro 32/2000 e ss.mm.ii., stabilisca una conduzione economica delle strutture assegnate senza alcun onere a carico del Comune, fissi i principi di disciplina e, in particolare, individui le attività di pubblica utilità realizzabili in tali strutture, la durata della concessione, le tipologie e le modalità di scelta dei concessionari;

Acquisiti

la proposta di regolamentazione predisposta dal Settore Socio Formativo, che si allega, alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 122 del 4.04.2019, con la quale ha adottato la proposta da sottoporre al Consiglio Comunale, affinché l'approvi, per dotare il Comune di Nocera Inferiore di uno strumento di regolamentazione adeguato alle vigenti normative di settore,, finalizzato a concedere l'utilizzo dei locali del patrimonio comunale ad attività senza fine di lucro, per le seguenti aree di intervento:

- interventi e servizi sociali e socio-sanitari;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della protezione civile;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o erogazione di denaro.
- Il Verbale della Commissione Affari Generali, sottoscritto in data 24.04.2019, con approvazione all'unanimità della proposta di *Regolamento per l'uso delle strutture comunali destinate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale* ;

Ritenuta la proposta conforme alla normativa vigente di settore ed in linea con gli intenti statutari e strategici di quest'Amministrazione;

Visti:

- lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 32/2000 e ss.mm.ii.;
- il Codice del Terzo Settore, approvato con D.l.vo n.ro 117/2017;
- il D.l.vo n.ro 267/2000 e ss.mm.ii.
la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 122 del 4.04.2019;
- il verbale di Commissione Consiliare "Affari Generali" del 24.04.2019;

Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritti, firmati e depositati agli atti della carpetta che qui di seguito si riportano:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa". F.to Esposito;

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile". F.to Bracciale;

Udito l'esito delle votazioni che di seguito si riporta:

presenti 20 votanti 20 favorevoli 19 contrari 1

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi su esposti, che qui si intendono riportati ed approvati, il *Regolamento per l'uso delle strutture comunali destinate a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale* predisposto dal Dirigente del Settore Socio Formativo, che si allega alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

2. Di dotare il Comune di Nocera Inferiore di uno strumento di regolamentazione adeguato alle vigenti normative di settore, finalizzato a concedere l'utilizzo dei locali del patrimonio comunale ad attività senza fine di lucro, per le seguenti aree di intervento:

- a. interventi e servizi sociali e socio-sanitari;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale;
- c. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della protezione civile;
- e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
- i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- j. agricoltura sociale;
- k. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o erogazione di denaro.




Per ciò che riguarda gli interventi integrali relativi al presente punto all'o.d.g. si rinvia al resoconto stenografico della seduta.



ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C. G. N° 07 DEL 30 APR 2019

AFFARI GENERALI

Alberici



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE STRUTTURE COMUNALI DESTINATE A FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE .

INDICE

TITOLO I – UTILIZZO LOCALI COMUNALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Finalità della concessione
- Art. 3 - Attività non consentite
- Art. 4 - Tipologia di affidamento

TITOLO II - USO CON DURATA A TEMPO DETERMINATO

- Art. 5 - Scelta del contraente
- Art. 6 - Oggetto e condizioni dell'affidamento
- Art. 7 - Manutenzione
- Art. 8 - Durata dell'affidamento
- Art. 9 - Responsabilità del Gestore
- Art. 10 - Organizzazione delle Attività
- Art. 11 - Utilizzo delle Strutture
- Art. 12 - Consumi, Imposte e Tasse
- Art. 13 - Sorveglianza e Custodia
- Art. 14 - Gestione Economica
- Art. 15 - Tariffe
- Art. 16 - Rendiconto della Gestione
- Art. 17 - Condizioni per l'assegnazione
- Art. 18 - Riconsegna della Struttura
- Art. 19 - Cessazione anticipata dell'affidamento
- Art. 20 - Penalità. Incameramento della cauzione

TITOLO III CONCESSIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO

- Art. 21 - Concessioni in utilizzo temporaneo
- Art. 22 - Soggetti aventi diritto
- Art. 23 - Modalità di utilizzo dei locali
- Art. 24 - Modalità di richiesta
- Art. 25 - Tariffe e Cauzioni per strutture comunali non affidate in concessione
- Art. 26 - Esenzione dall'onerosità della concessione in uso

TITOLO IV – PATRIMONIO COMUNALE CONCEDIBILE

- Art. 27 - Elenco strutture pubbliche concedibili a uso occasionale e per uso a tempo determinato
- Art. 28- Aggiornamento annuale degli immobili concedibili

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Trasparenza e Coinvolgimento dell'Utenza
- Art. 30 - Controversie
- Art. 31 - Disposizioni Finali
- Art. 32 - Entrata in vigore

TITOLO I – UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

1. l'utilizzo delle strutture comunali destinati ad attività senza fine di lucro per le seguenti aree di intervento:
 - a. interventi e servizi sociali e socio sanitari;
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale;
 - c. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e di protezione civile;
 - e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - g. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - h. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
 - i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - j. agricoltura sociale;
 - k. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o erogazione di denaro.
2. la concessione in uso, per durata determinata, con i relativi criteri di scelta di tipologia di contraente e le condizioni per l'affidamento e le concessioni per l'utilizzo temporaneo su istanza di parte.

Art. 2 - Finalità della concessione

Con il presente Regolamento, il Comune concorre in modo determinante a :

- a. promuovere e potenziare le attività sociali, culturali ed aggregative;
- b. valorizzare tutte le forme associative operanti sul territorio comunale;
- c. realizzare sul territorio attività di interesse generale, rivolta all'intera società civile, in rete con gli Enti del Terzo Settore;
- d. una conduzione economica delle strutture assegnate senza alcun onere a carico del Comune;

Art. 3 - Attività non consentite

Non sono consentiti:

- a) attività di culto;
- b) pratiche devozionali di qualunque genere;
- c) riti di alcuna religione riconosciuta o non riconosciuta dallo Stato Italiano (preghiere, inni, danze, sacrifici, etc.);
- d) riti associabili a dottrine filosofiche;
- e) attività che trattino materie di guarigione per via spirituale promosse da qualunque ente, associazione, circolo, cittadino;
- f) festeggiamenti vari (feste di compleanno o private)

Art. 4 – Tipologia di affidamento

L'affidamento avverrà:

- a. per uso a tempo determinato, tramite procedura ad evidenza pubblica;
- b. per uso occasionale, su istanza di terzi;

In entrambi i casi la concessione terrà conto del presente regolamento, delle caratteristiche della struttura, dei disciplinari d'uso, con l'individuazione dei criteri, costi e modalità di utilizzo, appositamente predisposti, ove non già adottati, dai singoli uffici di riferimento.

TITOLO II - USO CON DURATA A TEMPO DETERMINATO:

Art. 5 - Scelta del contraente

Il destinatario della concessione di utilizzo di ogni struttura comunale, per la realizzazione delle attività di cui al su indicato art. 1, sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra gli Enti del Terzo Settore, come individuati all'art.4, comma 1) del Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. 117/2017, iscritti in una delle 7 sezioni del Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ove istituito e gestito, su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia, ovvero:

iscritto, se cooperativa, all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio e/o **relativo Albo ministeriale;**

iscritto, se cooperativa sociale, all'Albo regionale delle Cooperative Sociali;

Statuto ed Atto Costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate di riferimento, se Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni Culturali, Organizzazione di Volontariato.

Le procedure di affidamento saranno espletate, con le modalità previste dal Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

I criteri di scelta che saranno inseriti negli appositi avvisi pubblici, redatti dai responsabili degli uffici a cui la struttura da affidare si riferisce, dovranno rispettare nell'ordine decrescente quelli di seguito indicati, fatti salvi eventuali disciplinari d'uso, precedentemente adottati, se conformi alle normative di settore di riferimento e non in contrasto con il presente regolamento:

- a) radicamento delle attività associative nel quartiere/area di ubicazione della struttura;
- b) progetto di utilizzo della struttura e di sviluppo delle attività di cui al su indicato art. 1;
- c) impegno ad aderire alle progettazioni di utilità sociale, civiche e culturali realizzate in modo coordinato o sponsorizzate dall'Amministrazione Comunale ovvero in rete con le Istituzioni e gli Enti del Terzo Settore;
- d) migliorie strutturali e/o funzionali all'impianto con oneri a carico del concessionario;
- e) progetto di manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria al fine di garantire l'adeguamento della struttura alla normativa vigente, con oneri a carico del richiedente
- f) offerta economica;

g) curriculum relativo all'attività esercitata sul territorio;

Possono essere anche individuati immobili nei quali più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d'intervento, utilizzano spazi comuni per l'espletamento delle loro attività. In tal caso sarà redatto un regolamento che disciplinerà i rapporti tra le parti.

E' consentito l'espletamento di altre funzioni complementari quali ad esempio: aree conviviali, punti di ristoro/bar, piccole attività commerciali e artigianali, che concorrono alla sostenibilità economica dell'iniziativa proposta, purchè coerenti con le finalità del progetto complessivo e non prevalenti (in termini di spazio dedicato).

Art. 6 – Oggetto e condizioni dell'affidamento.

L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di conseguire una gestione della strutture senza oneri a carico del Comune. Ogni costo o onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto o incaricato, che del personale volontario. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali, nonché ogni variazione del medesimo. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla convenzione di gestione. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione della struttura oggetto dell'affidamento, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa esclusivamente nel caso in cui siano necessarie specializzazioni o abilitazioni specifiche e, comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 7 -Manutenzioni -

Le strutture saranno concesse in gestione, con i relativi impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, le cui condizioni saranno riportate in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata all'atto della concessione. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, pulizia ordinaria e programmata dell'intera struttura e le dotazioni di arredi e servizi, le quali dovranno essere riportate su scheda o su altra documentazione idonea al fine di comprovare gli interventi effettuati.

L'affidatario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature che risulti utile per la migliore funzionalità dell'immobile, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette rimarranno di proprietà del comune. Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli immobili e loro pertinenze deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. Al fine di evitare ogni interruzione di pubblico servizio, anteriormente alla stipula della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata.

La struttura viene consegnata successivamente alla stipula della convenzione, previo apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 8 - Durata dell'affidamento

L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione anche al programma di manutenzioni migliorative che il gestore si impegna a realizzare, non può superare i 5 (cinque) anni. E' escluso ogni rinnovo tacito. A discrezione del Settore LL.PP., nel caso in cui da computo metrico-estimativo risulti che l'ammontare degli interventi relativi al programma di manutenzioni

straordinarie e/o migliorative sia d'importo rilevante o che richieda l'accensione di mutui o l'ottenimento di contributi, su proposta dello stesso, la durata della convenzione potrà essere fissata sino ad anni 10 (dieci). Oltre che per lo scadere del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 9 - Responsabilità del Gestore

Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna di quanto ricevuto in uso. Non è considerato danno la normale usura per corretto utilizzo. Il gestore solleva, altresì, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività consentite. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative secondo le modalità indicate in convenzione. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione determinata all'atto dell'affidamento.

Art. 10 - Organizzazione delle Attività

L'utilizzo delle strutture, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per le attività previste in convenzione e collaterali, salvo espresse esclusioni. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni e autorizzazioni, previste per legge. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività consentite, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della privacy, con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo la struttura, da considerarsi fruitore di pubblico servizio. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicata la struttura.

Art. 11 - Utilizzo delle Strutture

L'affidatario dovrà impegnarsi a concedere a titolo gratuito l'immobile per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altri organismi del Terzo Settore. Ha l'obbligo di ammettere alla fruizione tutti gli utenti interessati a titolo individuale o raggruppato. Le prenotazioni degli utilizzi sono curate dal gestore ed il relativo registro è reso disponibile al concedente. I luoghi della struttura utilizzabili senza particolari autorizzazioni dall'affidatario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

Art. 12 - Consumi, Imposte e Tasse

L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio. Se necessario, nelle more delle modificazioni ed adeguamenti degli impianti relativi alle utenze per ottenerne la completa autonomia o verificandosi una eccessiva onerosità delle

operazioni a tal fine necessarie, verrà convenuta, su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, la suddivisione delle spese tra i diversi utenti. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale di consumo ordinario, oltre ad ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti. L'amministrazione in determinati casi di particolare impegno sociale dell'ente no profit, può decidere di compensare la tassa dello smaltimento dei rifiuti con tali attività.

Art. 13 - Sorveglianza e Custodia

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intera struttura. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza ne risponde il gestore.

Art. 14 - Gestione Economica

La particolare forma di affidamento della gestione delle strutture impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi dei propri soci. E' fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione all'attività svolta.

Art. 15 - Tariffe

Le tariffe per l'utilizzo delle strutture concesse spettano all'affidatario, fatte salve diverse determinazioni della struttura amministrativa comunale di riferimento. L'affidatario dovrà applicare tariffe agevolate o gratuite per particolari tipi di utenza (es. scuole, anziani, portatori di handicap etc.). L'individuazione di tali tariffe dovrà essere opportunamente comunicata dall'affidatario all'Amministrazione Comunale, che provvederà, se ritenute conformi alla finalità d'uso, ad approvarle con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 16 - Rendiconto della Gestione

Entro il 31 marzo di ogni anno l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 17 - Condizioni per l'assegnazione

Per l'assegnazione delle strutture comunali di cui al presente regolamento, i criteri di scelta stabiliti nell'art. 5 comma 3 del presente regolamento costituiscono titoli preferenziali che saranno dettagliatamente specificati indicati negli avvisi e capitolati di gara. E' altresì necessario che l'Ente del Terzo Settore e/o il suo rappresentante, in proprio e nella qualità di richiedente l'assegnazione delle strutture comunali, non sia nelle condizioni di morosità nei confronti del comune per canoni o altre spese accessorie dovute per altri immobili pubblici detenuti o, comunque, per ogni altra spesa, imposta o tassa per la fruizione di servizi o altre prestazioni erogate dall'amministrazione comunale a qualsiasi titolo. Tale situazione di morosità potrà essere sanata purché anteriormente alla presentazione della domanda di assegnazione vengano corrisposte le somme dovute in un'unica soluzione.

Art. 18 - Riconsegna della Struttura

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento dovrà essere effettuata la riconsegna all'Amministrazione dell'intera struttura. A tal fine si procederà alla ricognizione e verifica in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi. Salvo il normale deperimento

dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento e/o della riduzione in pristino. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 19 - Cessazione anticipata dell'affidamento

Previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, in caso di esito negativo, l'Ente provvederà alla dichiarazione di decadenza dell'affidamento nei seguenti casi:

- a) reiterata omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 16;
- b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- c) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- d) cessione parziale della gestione non autorizzata.
- e) mancato pagamento delle utenze o degli oneri che fanno capo all'affidatario.

La convenzione di gestione potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno dell'elemento fiduciario nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della convenzione.

La convenzione di gestione potrà essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero immobile;
- d) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- e) chiusura ingiustificata per più di 15 giorni.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

Art. 20 - Penalità. Incameramento della Cauzione

In tutti i casi di inadempimento riportati all'articolo precedente, nel caso in cui l'affidatario non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Ente, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente la cauzione, che nel termine di 30 giorni dovrà essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

TITOLO III CONCESSIONE PER UTILIZZO TEMPORANEO

Art. 21 - Concessioni in utilizzo temporaneo

Per utilizzo temporaneo si intende l'uso delle strutture in modo occasionale e per un periodo di tempo non superiore a giorni 15 consecutivi.

Art. 22 - Soggetti aventi diritto

I soggetti aventi diritto all'utilizzo sono: cittadini, gruppi, Enti del Terzo Settore, Scuole ed Istituzioni Educative Pubbliche e Privati, Enti Pubblici e Privati per attività non lucrative e con le finalità inerenti le aree di intervento di cui all'ar. 1 del presente Regolamento.

Art. 23 - Modalità di utilizzo delle strutture

L'utilizzo avviene di norma all'interno della fascia oraria 9.00/21,30, salvo deroghe specifiche in relazione a particolari necessità. E' fatto obbligo di rispettare l'orario di inizio e di fine attività come indicato nella richiesta d'uso delle strutture. Il mancato rispetto degli orari autorizzati può comportare il trattenimento della cauzione di cui all'art. 21.

È assolutamente vietato installare chiodi o staffe sia sulle pareti che sulle porte, applicare manifesti, cartelloni o altro materiale informativo al di fuori degli spazi appositamente predisposti.

Qualunque intervento di modificazione, integrazione delle attrezzature esistenti o allestimento deve essere previamente autorizzato sulla scorta di adeguata e motivata documentazione.

Le iniziative, per le quali viene chiesto l'utilizzo, devono attenersi alle vigenti normative in materia di safety e security e d'impatto acustico. Dovranno altresì essere acquisite tutte le autorizzazioni, i permessi ed i pareri prescritti per l'organizzazione delle attività.

Sono a carico del concessionario tutte le altre prestazioni relative alle esigenze specifiche delle singole manifestazioni così come apparecchiature, attrezzature e/o impianti di qualsiasi genere se non già presenti nei locali.

Eventuali allestimenti saranno a cura del richiedente con riferimento agli oneri di noleggio delle attrezzature necessarie e della copertura assicurativa. La sorveglianza e la custodia di dette opere competono al richiedente che assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali furti, danneggiamenti e/o manomissioni.

Le strutture dovranno essere mantenute in ordine ed essere riconsegnati nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi, avendo la massima cura per gli oggetti e le attrezzature in essi custoditi. Al termine dell'attività le strutture e l'area esterna di pertinenza dovranno essere lasciati sgomberi da rifiuti e materiali e, nel caso, provvedere alla loro rimozione e all'asporto. Si dovrà, altresì, controllare che le finestre siano chiuse e che le luci e l'impianto di riscaldamento/raffreddamento siano spenti.

L'eventuale materiale depositato dovrà essere ritirato entro le 12 ore successive alla data di svolgimento della manifestazione: in caso contrario dovrà essere corrisposta all'Amministrazione Comunale la cifra corrispondente ad un'intera giornata di utilizzo dei locali.

Art. 24 - Modalità di richiesta

La concessione per uso temporaneo sarà effettuato su istanza del richiedente, su apposita modulistica predisposta dalla struttura amministrativa comunale di riferimento, ove occorre specificare la finalità d'uso, il numero di giorni e gli orari per i quali è richiesto l'uso dei locali e il nome del responsabile. Tale istanza dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente **almeno sette giorni prima** dell'utilizzo, specificando i motivi dell'uso, con assunzione a proprio carico di qualsiasi responsabilità (civile, penale ed amministrativa, nei limiti consentiti dall'ordinamento) per fatti o eventi dannosi o lesivi di terzi che derivino dall'esercizio dell'attività svolta o dalla conduzione dell'immobile.

Nel caso di concessione non gratuita, il richiedente dovrà versare, almeno tre giorni prima della data richiesta per l'utilizzo, l'importo stabilito al Tesoriere comunale con indicazione dell'esatta causale.

Qualora la medesima struttura sia richiesta da più soggetti per il medesimo periodo si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo generale.

Art. 25 - Tariffe e Cauzioni per strutture comunali non affidate in concessione

L'utilizzo temporaneo delle strutture autorizzato direttamente dal Comune è subordinato al pagamento della tariffa prevista e ad un eventuale deposito cauzionale a garanzia di danni, stabilito in relazione alla tipologia del locale richiesto.

Le tariffe per l'utilizzo delle strutture e l'ammontare dell'eventuale deposito cauzionale sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale, con proprio provvedimento, tenendo conto dell'incidenza dei costi di gestione, delle spese di ammortamento dell'immobile, del costo del personale qualora questo sia tenuto ad intervenire o a prestare la propria opera durante il periodo di autorizzazione. La corresponsione della tariffa e del deposito cauzionale dev'essere effettuata almeno tre giorni prima della data di utilizzo del locale/struttura richiesta ed è propedeutica al rilascio della relativa concessione.

La cauzione è restituita al termine dell'utilizzo dei locali e subordinatamente alla verifica degli stessi da parte del personale comunale. Qualora si riscontrassero danni di qualunque genere addebitabili a responsabilità oggettive o negligenze degli utilizzatori, verrà richiesto ai responsabili il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni. Qualora i responsabili non provvedano, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva ulteriore richiesta risarcitoria in caso di maggior danno.

La cauzione potrà essere, altresì, utilizzata a titolo di risarcimento per il non rispetto o ritardo degli orari di apertura e di chiusura indicati nel modulo.

Art. 26 - Esenzione dall'onerosità della concessione in uso

Sono esonerati dal pagamento della tariffa, le Istituzioni Scolastiche pubbliche, aventi sede ed operanti nel territorio comunale, per iniziative senza scopo di lucro e rientranti nell'offerta formativa dell'istituto richiedente.

La Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, si riserva la facoltà di concedere, con proprio provvedimento, esenzioni dal pagamento della tariffa o di praticare agevolazioni sulla tariffa prevista per attività di rilevante interesse pubblico.

TITOLO IV – PATRIMONIO COMUNALE CONCEDIBILE

Art. 27 - Elenco strutture pubbliche concedibili a uso occasionale e per uso a tempo determinato

- a. Centro Sociale di Via Loria
- b. Castello del Parco
- c. Sala Polifunzionale di Via Matteotti;
- d. Teatro Comunale "Diana"
- e. Sala Biblioteca Comunale;
- f. Aula Consiliare;
- g. Sala Gruppi;

- h. Parchi Gioco/Aree Attrezzate (via Napoli, Via Filangieri, Via Marrazzo, Via Villanova, Località S. Pietro, Via Falcone, Via Rea);
- i. Locali Plesso seminterrato di Via Marconi;
- j. Locali Plesso di Via Cafiero;
- k. Locali seminterrato Plesso di Via S. Mauro;
- l. Locali ex Asilo Nido Comunale;
- m. Gazebo di Via Sarajero Origlia;
- n. Locali plesso scolastico di Villanova;
- o. Locali ex refettorio Scuola S. Anna di Fiano;
- p. Centro Sociale di Montevescovado;
- q. Locali piano terra Casa Comunale
- r. Locali piano terra Via Giovanni Falcone 6

E' esclusa dal presente regolamento la gestione degli impianti sportivi già oggetto di apposite regolamentazioni.

Art. 28 - Aggiornamento annuale degli immobili concedibili

L'Ufficio Patrimonio del Comune provvederà all'aggiornamento annuale dell'elenco degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente da concedere agli Enti del Terzo Settore, che sarà pubblicato sul sito web dell'Ente, con l'individuazione, per ogni singola struttura, dei costi di gestione e/o degli eventuali canoni o tariffe da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Trasparenza e Coinvolgimento dell'Utenza

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive, ricreative, sociali, culturali e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., viene disposto che:

- a. l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da formulare o dei suggerimenti da presentare, potrà rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b. l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso la struttura una cassetta per doglianze o suggerimenti.

Art. 30 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione. Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, dovrà essere esperito un tentativo di accordo bonario fra le Parti. Competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Nocera inferiore.

Art. 31 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, composto da 32 articoli, entrerà in vigore al 15 ° giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e sarà inserito nella Raccolta dei regolamenti.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to *Avv. Fausto DE NICOLA*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *dott.ssa Valeria RUBINO*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li..... 08 MAG 2019

II FUNZIONARIO RESPONSABILE AA. GG.
Dott.ssa Palmira SMALDONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune il giorno 08 MAG 2019 Per rimanervi per quindici giorni consecutivi
E non furono presentate opposizioni*

Li 08. MAG. 2019

f.to II FUNZIONARIO RESPONSABILE AA. GG.
dott.ssa Palmira SMALDONE

**L'ADDEDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE DELL'ATTO**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la dinanzi estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:

- Art. 134 comma 1° D. Lgs 267/00
Controllo Necessario*
- Art. 134 comma 3° D. Lgs 267/00*
- Art. 134 comma 4° D. Lgs 267/00*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *dott.ssa Valeria RUBINO*

Dal Municipio, li 24 MAG 2019